

## Offerta attraverso tecniche di comunicazione a distanza Deposito Titoli

Informativa in materia di commercializzazione a distanza di Servizi finanziari ai consumatori  
ai sensi del D Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005

La Banca del Piemonte S.p.A. La informa che ai sensi del Codice del Consumo Lei ha diritto di ricevere le seguenti informazioni e di recedere secondo le modalità di seguito riportate:

### Informazioni sulla Banca

Denominazione: **Banca del Piemonte S.p.A. con unico socio**  
Sede legale/Sede amministrativa: **Via Cernaia, 7 – 10121 Torino**  
Tel. call center: **011/2345679** - tel. Centralino: 011/56521 – Fax 011/531280  
Indirizzo telematico: **[info@bancadelpiemonte.it](mailto:info@bancadelpiemonte.it) / [www.bancadelpiemonte.it](http://www.bancadelpiemonte.it)**  
Codice ABI: **03048**  
Capitale sociale: **€ 100.000.000 i.v.**  
Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: **03048.6/27170**  
Numero di iscrizione al Registro delle imprese: **00821100013**  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

### Definizioni

**Consumatore:** la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

**Contratto a distanza:** qualunque contratto avente per oggetto servizi finanziari, concluso tra la banca e il consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza che impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto compresa;

**Firma elettronica:** soluzione tecnologica in forza della quale l'“utente titolare” del relativo certificato (rilasciato da un certificatore a ciò abilitato secondo i termini e condizioni contrattuali di servizio stipulate tra utente e certificatore stesso), può concludere contratti e, più in generale, assumere impegni e rilasciare dichiarazioni ad ogni effetto apponendo una firma “virtuale” con medesimo valore legale della firma autografa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle relative norme di attuazione;

**Servizio finanziario:** qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale;

**Sistema di Autenticazione:** l'insieme di dispositivi e delle procedure (che comprendono numerazioni e/o codici numerici statici o dinamici) che permettono al Cliente di avvalersi dei Servizi Banca del Piemonte attraverso qualsiasi modalità (es. personal computer, tablet, smartphone, smart tv, ecc.);

**Sito internet:** l'insieme delle pagine web che supportano il Servizio di Banca del Piemonte disponibili sulla rete Internet [www.bancadelpiemonte.it](http://www.bancadelpiemonte.it);

**Supporto Durevole:** supporto cartaceo o altro supporto durevole (ad esempio documenti elettronici in “Portable Document Format”, posta elettronica, PEC, ecc.)

**Tecnica di comunicazione a distanza:** qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea di entrambe le parti, possa impiegarsi per la commercializzazione a distanza di un servizio tra le parti (a titolo esemplificativo via posta, internet, ecc.).

## Informazioni sul deposito titoli

In base a tale contratto la banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). La banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.

I Clienti titolari del Servizio Internet Banking BPnow con profili dispositivi inoltre possono visualizzare e sottoscrivere, il deposito titoli in euro.

In questo caso, il dossier online:

- può essere cointestato, ma solo a firme disgiunte e per un massimo di due cointestatari entrambi titolari di internet banking
- non può essere aperto da cittadini degli Stati Uniti e/o da cittadini residenti fiscalmente in un paese aderente all'accordo CRS diverso dall'Italia.

Per ulteriori informazioni si prega di consultare il Foglio Informativo Titoli messo a disposizione del Cliente in fase di vendita e sempre disponibile sul sito della Banca all'indirizzo [www.bancadelpiemonte.it](http://www.bancadelpiemonte.it).

## Diritti del Cliente consumatore

### **Conclusione del contratto mediante tecniche di comunicazione a distanza - Diritto di recesso (ripensamento)**

Qualora il contratto sia concluso tramite tecniche di comunicazione a distanza, se la sottoscrizione avviene con soluzione di firma elettronica fornita dalla Banca, il contratto si intende concluso al momento della sottoscrizione da parte del Cliente, salva diversa e specifica pattuizione contrattuale, se la sottoscrizione avviene con firma autografa o con soluzioni di firma in possesso del cliente e successivamente inviato via PEC/mail alla Banca, il contratto si intenderà concluso al momento della ricezione da parte della Banca del contratto debitamente firmato. Il momento di conclusione del contratto corrisponderà al momento dell'adesione al Servizio.

Qualora il contratto sia concluso tramite tecniche di comunicazione a distanza, se la sottoscrizione avviene con soluzione di firma elettronica fornita dalla Banca, il contratto si intende concluso al momento della sottoscrizione da parte del Cliente, salva diversa e specifica pattuizione contrattuale, se la sottoscrizione avviene con firma autografa o con soluzioni di firma in possesso del cliente e successivamente inviato via PEC/mail alla Banca, il contratto si intenderà concluso al momento della ricezione da parte della Banca del contratto debitamente firmato.

Il momento di conclusione del contratto corrisponderà al momento dell'adesione al Servizio.

In caso di adesione ai servizi/prodotti offerti dalla Banca attraverso le tecniche di comunicazione a distanza, il cliente che rivesta la qualità di consumatore (la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) ha facoltà di recedere nel termine di 14 giorni dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.

Il predetto termine è esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ("Codice delle assicurazioni private") e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente: a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore è comunicato che il contratto è stato concluso; b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari, se tale data è successiva a quella di cui alla lettera a).

L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa per la durata di 14 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Durante il periodo di sospensione del contratto, il Cliente non potrà impartire ordini alla Banca. Nel caso di gestione patrimoniale il mandato di gestione rimarrà sospeso per 14

giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto e anche nel caso in cui il Cliente abbia effettuato il conferimento durante detto periodo la Banca non eseguirà l'attività di gestione sul patrimonio conferito che sarà infruttifero per tutto il periodo di sospensione.

Il recesso potrà essere esercitato dal cliente inviando una comunicazione via mail o via pec alla filiale di riferimento agli indirizzi mail/pec indicati sul sito [www.bancadelpiemonte.it](http://www.bancadelpiemonte.it) ed allegando alla comunicazione copia di un documento di identità in corso di validità.

Nel caso in cui, prima del recesso, il contratto abbia avuto esecuzione anche parziale, il Cliente potrebbe essere tenuto a versare un importo pari alla parte del servizio già prestata, così come previsto dall'art. 67-terdecies del D.Lgs. n. 206/2005 ("Codice del consumo").

Il diritto di recesso non trova applicazione nei casi di cui all'art. 67-duodecies del D.Lgs. n. 206/2005 ("Codice del consumo"): a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso (ad es. quote/azioni di fondi comuni di investimento di SGR/SICAV/OICVM), b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese e c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso. L'inoltro da parte del Cliente di una disposizione a valere sul Contratto prima del decorso del predetto termine di 14 giorni vale come richiesta di esecuzione del Contratto.

Il Cliente ha diritto di richiedere alla Banca - in qualsiasi momento - copia cartacea del contratto nonché di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che ciò non sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio prestato.

### **Recesso dal contratto**

Il Cliente può recedervi in qualunque momento con un preavviso di 15 giorni; la Banca potrà esercitare analoga facoltà ai sensi dell'art. 1727 c.c., dando un preavviso non inferiore a 15 giorni. Il recesso è efficace dal momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione, da darsi mediante lettera raccomandata A.R..

Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso. Resta ferma la facoltà della Banca di recedere dai predetti servizi con efficacia immediata e mediante semplice comunicazione al Cliente qualora sussista un giustificato motivo.

Qualora il contratto sia concluso fuori dai locali della banca (c.d. offerta fuori Sede) l'efficacia dello stesso è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Durante il periodo di sospensione del contratto, il Cliente non potrà impartire ordini alla Banca.

Entro detto termine il Cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Il recesso è efficace dal momento in cui il Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede ne riceve comunicazione, da effettuarsi mediante lettera, fax o raccomandata a/r ai recapiti indicati nella modulistica consegnata al Cliente dal Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede all'atto della stessa.

Decorso detto termine il Cliente può esercitare la facoltà di recesso dal presente contratto secondo quanto specificato al primo comma.

In caso di recesso, esercitato dalla Banca ovvero dal Cliente, la Banca provvederà a mettere a disposizione del Cliente secondo le disposizioni dallo stesso impartite, presso la propria sede ed entro il termine di 30 giorni, gli strumenti finanziari in proprio possesso, salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso. Qualora gli strumenti finanziari fossero subdepositati, l'obbligo di consegna si intenderà assolto anche impartendo al subdepositario l'ordine di trasferirli al Cliente presso il soggetto da questi indicato. Resta inteso che la Banca, ove il Cliente non abbia preventivamente soddisfatto i diritti maturati dalla stessa, per commissioni, spese ed oneri sostenuti, ha diritto di ritenere una quota degli strumenti finanziari congruamente correlata a tali diritti.

Le disponibilità liquide esistenti alla data di estinzione dell'incarico sul conto corrente di gestione saranno messe a disposizione del Cliente, secondo le disposizioni dallo stesso impartite e previo soddisfacimento della Banca di tutti i diritti vantati dalla stessa per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti. L'invio di strumenti finanziari o di assegni al Cliente dovrà da questi essere richiesto per iscritto e sarà comunque effettuato a sue spese e rischio.

La Banca invierà al Cliente un rendiconto di fine rapporto.

Queste disposizioni si applicano anche nelle ipotesi in cui il Cliente chieda - con preavviso di almeno 15 giorni da darsi mediante lettera raccomandata - la restituzione parziale o totale del patrimonio. Se il

patrimonio, per effetto dei prelievi o per altro motivo, risulta, alla data del rendiconto periodico, inferiore al conferimento iniziale minimo non ricostituito entro i 45 giorni successivi, la Banca può recedere dal contratto.

Il recesso ovvero la richiesta di restituzione o di trasferimento parziale o totale del patrimonio non comporta alcuna penalità per il Cliente, il quale è tenuto a rimborsare alla Banca le spese derivanti dall'esecuzione delle relative operazioni ed a corrispondere quanto ad essa dovuto.

### **Altri diritti del Consumatore**

Il Consumatore ha diritto di richiedere, in qualsiasi momento del rapporto copia cartacea del contratto.

### **Procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Clausola di mediazione**

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie nascenti dall'erogazione dei servizi di cui al presente prodotto, il Cliente e la Banca in relazione all'obbligo di cui all'Art. 5 comma 1 bis del D.Lgs 04.03.2010 n. 28 e s.m.i. di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, concordano, ai fini dell'Art. 5 comma 5 del medesimo decreto e s.m.i., di sottoporre tali controversie all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto al n. 3 del registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministro della Giustizia), o previo accordo, ad un altro organismo iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia, ferma restando la possibilità per il Cliente di rivolgersi all'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) in relazione ai servizi di pagamento e di deposito di titoli a custodia e amministrazione ovvero di esperire la procedura disciplinata dall'Art. 2, comma 5-ter del Dlgs 08.10.2007 n. 179 e dalla Delibera Consob 04.05.2016 n. 19602 concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) in relazione ai servizi di ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari ed al collocamento/distribuzione. Il ricorso all'ABF o all'ACF assolvono parimenti la condizione di procedibilità di cui alla presente clausola.

### **Reclami**

I reclami vanno inviati all'ufficio Reclami della Banca, che risponde:

- per i servizi di pagamento, entro 15 giorni lavorativi (eccetto casi eccezionali)\*;
- per i servizi bancari (tranne i servizi di pagamento), entro 60 giorni di calendario;
- per i servizi aventi ad oggetto servizi di investimento, entro 60 giorni di calendario.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nei termini sopra previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all' Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca del Piemonte.

Il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo potrà rivolgersi all'organismo di conciliazione bancaria Conciliatore BancarioFinanziario a cui la Banca ha aderito. Per sapere come rivolgersi chiedere presso le Filiali della Banca oppure consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Gli indirizzi delle segreterie tecniche dell'Arbitro Bancario Finanziario sono i seguenti: Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio n. 5, 20123 Milano, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige; Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale n. 8, 10121 Torino, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta; Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour n. 6, 40124 Bologna, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Emilia Romagna e Toscana; Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre n. 97/e, 00187 Roma, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e per quelli aventi domicilio in uno Stato estero; Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes n. 71, 80133 Napoli competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Campania e Molise; Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour n. 4, 70121 Bari, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Puglia, Basilicata e Calabria; Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour n. 131/a, 90133 Palermo, competente per i ricorsi presentati da Clienti aventi il loro domicilio nelle regioni Sicilia e Sardegna.

Il Cliente può altresì presentare un esposto alla Banca d'Italia secondo le modalità indicate sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it).

\*Se, in situazioni eccezionali (cause forza maggiore o comunque fuori dal controllo della Banca, compresi gli scioperi, malfunzionamenti del sistema informatico ecc... o casi di particolare complessità che implicino la necessità di approfondimenti tecnici o che coinvolgano terzi fornitori o altri prestatori di servizi di pagamento ecc.), la Banca non può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al Cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

### **Foro competente**

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra la Banca ed il Cliente in dipendenza del presente rapporto il Foro esclusivamente competente ai sensi dell'Art.33 comma 2 Lett. u) D.lgs. n. 206 del 06/09/2005 è il foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

### **Legge applicabile e lingua di conclusione del contratto**

Il presente rapporto è regolato dalla legge italiana.

Il presente rapporto è concluso in lingua italiana e ogni comunicazione che le parti si scambieranno in forza del predetto rapporto dovrà essere effettuata, ai fini della loro validità ed efficacia, in lingua italiana.